

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

Circolare clienti n. 7/2019 del 05.08.2019

OGGETTO: Corrispettivi Telematici – Fatture elettroniche.

1) CORRISPETTIVI TELEMATICI

In conseguenza dei recenti aggiornamenti/chiarimenti normativi, con la presente si riepilogano brevemente gli adempimenti di carattere contabile da seguire per la corretta gestione dell'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, da parte dei soggetti tenuti all'adempimento a decorrere dal 01.07.2019, adempimento che si ricorda coinvolgerà tutti i soggetti passivi IVA dal 01.01.2020.

OBBLIGO INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI

Dal 1° luglio 2019 l'obbligo di invio giornaliero dei corrispettivi telematici riguarda le aziende, enti, ecc. che effettuano le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72, già obbligati all'emissione di scontrini e ricevute fiscali, con un volume d'affari realizzato nel 2018 superiore ad € 400.000.

Per tali soggetti cessa l'obbligo sia di registrazione dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'art. 24 del DPR 633/72, che di emissione di scontrini e ricevute con valenza fiscale, fermo restando l'obbligo di emettere fattura elettronica, se richiesta dal cliente.

DOCUMENTO COMMERCIALE

Il documento commerciale va rilasciato in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale (salvo non sia stata emessa fattura) per documentare le operazioni ai fini commerciali e dovrà contenere: data ed ora di emissione, nr. progressivo, denominazione e partita Iva dell'emittente, ubicazione dell'esercizio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, ammontare complessivo del corrispettivo e di quello pagato con eventuale separata indicazione di quanto eventualmente non riscosso. Tale documento consente di certificare l'acquisto effettuato dall'acquirente e può costituire titolo idoneo per l'esercizio da parte dello stesso, dei diritti di garanzia.

CASI DI ESONERO

Il D.M. 10.5.2019, pubblicato nella G.U. n. 115/2019 lo scorso 18 maggio 2019, ha individuato le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, evidenziando però che detti esoneri sono da considerarsi transitori e non definitivi.

Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce che l'obbligo non si applica:

- a) alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall'articolo 2 D.P.R. 696/1996 (cessioni di tabacchi, giornali, quotidiani e periodici, libri, cessioni effettuate mediante apparecchiature automatiche, somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, ecc);
- b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato;
- c) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;
- d) **fino al 31 dicembre 2019** alle operazioni effettuate in via marginale ossia quando l'entità dei corrispettivi non supera l'1% del volume di affari realizzato nel 2018.

Per tali operazioni rimarrà l'obbligo di annotazione sul registro corrispettivi.

MODALITA' DI INVIO DEI DATI GIORNALIERI

Il D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) ha stabilito che i dati dovranno essere trasmessi entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione; nel primo semestre di vigenza dell'obbligo (1.7/31.12.2019) al fine di dare risposta alle potenziali difficoltà in sede di prima applicazione dello stesso, non saranno irrogate sanzioni per invii effettuati in ritardo purché i dati risultino trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

In ogni caso, i termini di liquidazione periodica dell'IVA restano ovviamente fermi.

CASI PARTICOLARI

Scarto del dato inviato: possibilità di procedere al re-invio entro i 5 gg. lavorativi successivi;

Malfunzionamento del RT: sino al ripristino delle funzionalità, bisognerà provvedere all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni su apposito registro (registro per mancante/irregolare funzionamento del registratore di cassa) da tenere anche in modalità informatica;

Interruzione attività: nel caso di interruzione per chiusura settimanale, festiva, ferie, ecc. non causata da malfunzionamento tecnico del dispositivo, il RT alla prima trasmissione successiva, provvederà ad elaborare ed inviare un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione per i quali l'esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera.

INDISPONIBILITA' DEL REGISTRATORE TELEMATICO

Per i soggetti non ancora nella disponibilità di un registratore telematico, l'AdE (Circolare 15/E del 29.06.2019) consente di assolvere l'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali con conseguente obbligo di rilascio dello scontrino/ricevuta al cliente e di tenuta del registro corrispettivi; tale facoltà è ammessa sino al momento di attivazione del RT e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre (31.12.2019).

Per quel che concerne l'invio dei dati, tali soggetti potranno usufruire del servizio messo gratuitamente a disposizione dall'AdE nell'Area Riservata del proprio sito, rispettando i termini stabiliti dal D.L. 34/2019 sopra riportati.

SERVIZI WEB AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'AdE, sono disponibili le procedure web messe gratuitamente a disposizione come modalità alternativa all'uso esclusivo del RT, per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri nonché per la generazione del "documento commerciale".

Dal 29 luglio u.s., i nuovi servizi gratuiti per la gestione telematica dei corrispettivi da parte degli operatori che nei primi sei mesi dall'introduzione dell'obbligo non abbiano la disponibilità di un registratore telematico. I servizi, accessibili dal link "Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT (soluzione transitoria)", sono i seguenti:

1. servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di "ventilazione", ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento (disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi");
2. servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di "ventilazione" (anch'esso disponibile in "Fatture e Corrispettivi");
3. servizio che permette l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo https o sftp.

CREDITO DI IMPOSTA

Si ricorda che per gli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la trasmissione dei dati richiesti, viene riconosciuto un credito d'imposta complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250,00 in caso di acquisto e di € 50,00 in caso di adattamento, per ogni strumento.

L'utilizzo di tale credito è stato così definito dall'AdE con provvedimento n. 49842/2019 del 28.02.2019:

- ✓ potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui risulta registrata la fattura relativa all'acquisto del RT o all'adattamento di quello già esistente;
- ✓ il pagamento della fattura del fornitore dovrà avvenire esclusivamente con modalità tracciabili (no contante);
- ✓ il credito andrà indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta in cui è stata sostenuta la spesa e se ancora non interamente utilizzato, anche nella dichiarazione degli esercizi successivi sino a totale utilizzo;
- ✓ il modello F24 con il credito d'imposta in compensazione (codice tributo 6899), dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'AdE (Entratel, Fisconline) anche tramite professionista abilitato.

2) **FATTURE ELETTRONICHE**

Preme rammentare che per i contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza trimestrale, il 30.06 u.s. si è concluso il periodo di moratoria sulle sanzioni per ritardato invio della fattura elettronica (per i contribuenti mensili invece la scadenza della moratoria sarà il 30.09 p.v.). I soggetti "trimestrali" per tutte le operazioni effettuate dal 01.07.19, devono procedere alla trasmissione al SDI delle fatture entro questi termini:

- entro 12 gg. dalla data di effettuazione dell'operazione, con il campo "data fattura" valorizzato con la data dell'operazione (data consegna del bene o data del pagamento);
- in caso di fattura differita con consegna del bene supportata da DDT o documento equipollente: entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'operazione con conteggio dell'imposta a debito da liquidarsi nel mese di effettuazione della stessa; in tal caso, il campo "data fattura" potrà essere valorizzato con la data dell'ultimo DDT di consegna della merce.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

**Commercialisti Associati
Bortolotti & Conci**